

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 107



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53° anno
27 aprile 2010

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
------------------------------	----------	--------

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2010/C 107/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5728 — Credit Agricole/Société Générale Asset Management) ⁽¹⁾	1
---------------	---	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2010/C 107/02	Tassi di cambio dell'euro	2
---------------	---------------------------------	---

2010/C 107/03	Commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale Decisione n. h4, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ⁽²⁾	3
---------------	---	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

⁽²⁾ Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 107/04	Decisione n. S6, del 22 dicembre 2009, concernente l'iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 ⁽¹⁾	6
2010/C 107/05	Decisione n. S7, del 22 dicembre 2009, relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all'applicazione delle procedure di rimborso ⁽¹⁾	8

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2010/C 107/06	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese	10
---------------	--	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2010/C 107/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5843 — Eli Lilly/Certain Animal Health Assets of Pfizer) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽²⁾	14
2010/C 107/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5811 — Erste Bank/ASK) ⁽²⁾	15
2010/C 107/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5786 — Française des Jeux/Groupe Lucien Barrière/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽²⁾	16

ALTRI ATTI

Consiglio

2010/C 107/10	Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/231/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio	17
---------------	---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera
⁽²⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5728 — Credit Agricole/Société Générale Asset Management)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/C 107/01)

In data 22 dicembre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32009M5728. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

26 aprile 2010

(2010/C 107/02)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3321	AUD	dollari australiani	1,4336
JPY	yen giapponesi	125,46	CAD	dollari canadesi	1,3310
DKK	corone danesi	7,4420	HKD	dollari di Hong Kong	10,3421
GBP	sterline inglesi	0,86240	NZD	dollari neozelandesi	1,8417
SEK	corone svedesi	9,5680	SGD	dollari di Singapore	1,8220
CHF	franchi svizzeri	1,4341	KRW	won sudcoreani	1 470,83
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,8016
NOK	corone norvegesi	7,8505	CNY	renminbi Yuan cinese	9,0937
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,2575
CZK	corone ceche	25,430	IDR	rupia indonesiana	12 000,70
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	4,2407
HUF	fiorini ungheresi	263,42	PHP	peso filippino	58,918
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	38,7700
LVL	lats lettoni	0,7077	THB	baht thailandese	42,940
PLN	zloty polacchi	3,8788	BRL	real brasiliano	2,3254
RON	leu rumeni	4,1178	MXN	peso messicano	16,1730
TRY	lire turche	1,9667	INR	rupia indiana	59,1390

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE**DECISIONE N. h4****del 22 dicembre 2009****relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale****(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)****(2010/C 107/03)**

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁽¹⁾, ai sensi del quale la commissione amministrativa deve stabilire gli elementi da tener presenti nei conteggi relativi agli oneri che le istituzioni degli Stati membri devono sostenere a norma del regolamento e adottare i conti annuali tra le suddette istituzioni in base alla relazione della commissione di controllo dei conti di cui all'articolo 74,

visto l'articolo 74 del regolamento (CE) n. 883/2004, ai sensi del quale la commissione amministrativa determina la composizione e le modalità di funzionamento della commissione di controllo dei conti, la quale fornisce le relazioni e i pareri motivati necessari alle decisioni della commissione amministrativa ai sensi dell'articolo 72, lettera g),

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La commissione di controllo dei conti di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale è istituita in seno alla commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

2. La commissione di controllo dei conti, nello svolgimento delle sue funzioni a norma dell'articolo 74, paragrafi da a) ad f) del regolamento (CE) n. 883/2004, opera sotto l'autorità della commissione amministrativa, da cui riceve le direttive. In tale ambito la commissione dei conti presenta alla commissione amministrativa un programma di lavoro a lungo termine per l'approvazione.

Articolo 2

1. In linea di principio la commissione di controllo dei conti raggiunge le sue decisioni sulla base di documenti giustificativi. Può richiedere alle autorità competenti tutte le informazioni e i dati che considera necessari per esaminare le questioni a lei sottoposte. Se necessario, e previa approvazione della presidenza

della commissione amministrativa, la commissione dei conti può delegare un membro del segretariato o alcuni membri della commissione dei conti per effettuare *in loco* ogni tipo di indagine richiesta per svolgere la sua attività. La presidenza della commissione amministrativa informa il rappresentante in commissione amministrativa dello Stato membro interessato dello svolgimento di tale indagine.

2. La commissione di controllo dei conti agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stato possibile giungere ad una loro definizione nei termini previsti dal regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁽²⁾. La motivata richiesta di parere relativo a contestazioni alla commissione dei conti a norma dell'articolo 67, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 987/2009 è presentata alla commissione dei conti da una delle parti non meno di 25 giorni lavorativi precedenti l'inizio di una riunione.

3. La commissione di controllo dei conti può istituire un comitato di conciliazione che la assista in caso di richiesta motivata di parere presentata da una delle parti in conformità al punto 2 del presente articolo.

La composizione, i termini, i compiti, i metodi di lavoro e il sistema di presidenza del comitato di conciliazione saranno contenuti in un mandato deciso dalla commissione dei conti.

Articolo 3

1. La commissione di controllo dei conti è composta da due rappresentanti per ogni Stato membro dell'Unione europea nominati dalle autorità competenti di tali Stati.

Il membro della commissione dei conti che non può intervenire può farsi sostituire dal suo supplente, nominato a tale scopo dalle autorità competenti.

2. Il rappresentante della Commissione europea o il suo supplente presso la commissione amministrativa espleta una funzione consultiva nell'ambito della commissione dei conti.

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

3. La commissione dei conti è assistita da un esperto indipendente o da un gruppo di esperti indipendenti che hanno una formazione ed esperienza professionale nelle materie che rientrano nelle funzioni della commissione di controllo dei conti, in particolare con riguardo ai compiti previsti agli articoli 64, 65 e 69 del regolamento (CE) n. 987/2009.

Articolo 4

1. La presidenza della commissione di controllo dei conti è esercitata da un membro che appartiene allo Stato il cui rappresentante assume la presidenza della commissione amministrativa.

2. La presidenza della commissione di controllo dei conti può, insieme al segretariato, prendere tutte le misure necessarie per risolvere senza ritardo tutti i problemi di competenza della commissione dei conti.

3. Di norma, la presidenza della commissione di controllo dei conti presiede le riunioni dei gruppi di lavoro creati per esaminare problemi di competenza della commissione dei conti; nel caso in cui la presidenza non sia in grado di partecipare o nel caso in cui vengano esaminati taluni problemi specifici, questa può essere rappresentata da un'altra persona designata dallo stesso presidente.

Articolo 5

1. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice; ogni Stato membro dispone di un unico voto.

I pareri della commissione di controllo dei conti devono indicare se siano stati raggiunti all'unanimità o a maggioranza. Se necessario, devono indicare le conclusioni o le riserve della minoranza.

Nel caso in cui un parere non sia raggiunto all'unanimità, la commissione di controllo dei conti lo presenta alla commissione amministrativa insieme ad una relazione che contiene in dettaglio le motivazioni dei pareri contrari.

La commissione di controllo dei conti designa anche un relatore responsabile che presenta alla commissione amministrativa tutte le informazioni che questa considera necessarie allo scopo di dirimere la controversia.

Il relatore non può essere scelto tra i rappresentanti dei paesi coinvolti nella controversia.

2. La commissione di controllo dei conti può decidere di adottare decisioni e pareri motivati ricorrendo alla procedura

scritta se tale procedura è stata concordata nel corso di una riunione precedente della commissione dei conti.

A tale scopo, la presidenza comunica ai membri della commissione di controllo dei conti il testo da approvare. I membri hanno un limite di tempo di almeno dieci giorni lavorativi entro i quali hanno la possibilità di indicare se rifiutano il testo proposto o si astengono dalla votazione. La mancata risposta entro il limite di tempo stabilito sarà considerata come voto affermativo.

La presidenza può inoltre decidere di avviare una procedura scritta nel caso in cui non vi sia stato un accordo nel corso di una riunione della commissione dei conti. In tal caso unicamente gli accordi scritti pervenuti sul testo proposto saranno considerati come voti a favore e il limite di tempo stabilito sarà di almeno 15 giorni lavorativi.

Allo scadere del termine stabilito il presidente informa i membri circa l'esito della votazione. Una decisione che ha ottenuto il numero richiesto di voti favorevoli si considera approvata l'ultimo giorno del periodo di tempo concesso ai membri per fornire la loro risposta.

3. Se nel corso della procedura scritta un membro della commissione di controllo dei conti propone che il testo sia emendato, il presidente può:

- a) riavviare la procedura scritta comunicando ai membri l'emendamento proposto conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2; oppure
- b) annullare la procedura scritta al fine di discutere la questione nel corso della successiva sessione,

in funzione della procedura che il presidente ritiene più opportuna per la materia in questione.

4. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine ultimo per l'invio di una risposta, un membro della commissione dei conti chieda che il testo proposto sia esaminato in una sessione della commissione di controllo dei conti, la procedura scritta è annullata.

La questione viene discussa nella successiva sessione.

Articolo 6

La commissione di controllo dei conti può costituire gruppi *ad hoc* con un numero limitato di persone per preparare e presentare alla commissione dei conti proposte da adottare su argomenti specifici.

Per ogni gruppo *ad hoc* la commissione dei conti nomina il relatore, indica i compiti da svolgere e i termini entro cui il gruppo deve presentare i risultati delle sue attività alla commissione dei conti. Tali indicazioni saranno trasferite in un mandato scritto deciso dalla commissione di controllo dei conti.

Articolo 7

1. Il segretariato della commissione amministrativa prepara e organizza le riunioni della commissione di controllo dei conti, redige i resoconti di tali riunioni e svolge il lavoro necessario per il funzionamento della commissione. L'ordine del giorno, la data e la durata delle riunioni della commissione sono concordati con la presidenza.

2. L'ordine del giorno viene inviato dal segretariato della commissione amministrativa ai membri della commissione di controllo dei conti e ai membri della commissione amministrativa almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio di ogni sessione. I documenti relativi ai punti dell'ordine del giorno vengono fatti pervenire almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio della sessione. Detto termine non si applica per i documenti che forniscono informazioni generali e che non necessitano di approvazione.

3. Le note relative alla successiva riunione della commissione dei conti devono essere inviate al segretariato della commissione amministrativa almeno 20 giorni lavorativi prima dell'inizio

della sessione. Detto termine non si applica per i documenti che forniscono informazioni generali e che non necessitano di approvazione.

Le note che contengono i dati per i rendiconti annuali di cui all'articolo 69, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 987/2009 devono rispettare il formato e comprendere le informazioni specificate dall'esperto o da gruppo di esperti indipendenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della presente decisione. Ogni delegazione fa pervenire la nota al segretariato entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in questione.

Articolo 8

Qualora risulti necessario, i regolamenti della commissione amministrativa si applicano alla commissione di controllo dei conti.

Articolo 9

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di applicazione.

La presidente della commissione amministrativa

Lena MALMBERG

DECISIONE N. S6**del 22 dicembre 2009****concernente l'iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009****(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)****(2010/C 107/04)**

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾, nell'ambito del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e d'interpretazione relativa al regolamento (CE) n. 883/2004 ed al regolamento (CE) n. 987/2009 ⁽²⁾,

visto l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 suindicato,

visto gli articoli 24 e 64, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 987/2009 e l'articolo 74 del regolamento di (CE) n. 883/2004,

procedendo secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

DECIDE:

Le norme in materia d'iscrizione, conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 (di seguito «regolamento di applicazione») e di tenuta di un inventario di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento di applicazione sono le seguenti:

I. Iscrizione di cui all'articolo 24 del regolamento di applicazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 del regolamento di applicazione, è stabilita la seguente procedura.

L'istituzione competente, su richiesta della persona interessata, trasmette un documento pertinente ai sensi degli articoli 17, 22, 24, 25 o 26 del regolamento (CE) n. 883/2004 (di seguito «regolamento di base») e dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di applicazione (di seguito «documento attestante il diritto alle prestazioni») alla persona interessata, che deve presentare tale documento all'istituzione del luogo di residenza al momento di iscriversi per ottenere prestazioni in natura.

Su richiesta dell'istituzione del luogo di residenza, l'istituzione competente trasmette un documento attestante il diritto alle prestazioni a tale istituzione.

L'istituzione competente informa l'istituzione del luogo di residenza circa eventuali modifiche o cancellazioni del documento attestante il diritto alle prestazioni. L'istituzione destinataria deve confermare o contestare la modifica o la cancellazione all'istituzione mittente.

L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente dell'iscrizione della persona interessata nonché di eventuali modifiche o cancellazioni di tale iscrizione. Le informazioni vanno trasmesse non appena siano disponibili le informazioni indispensabili a tal fine presso l'istituzione del luogo di residenza. L'istituzione destinataria deve confermare o contestare tali modifiche o cancellazioni all'istituzione mittente.

2. La data a partire dalla quale il costo delle prestazioni in natura è rimborsabile ai sensi degli articoli 35 e 41 del regolamento di base e degli articoli 62 e 63 del regolamento di applicazione è:

- a) la data di apertura del diritto alle prestazioni in natura, ai sensi della normativa dello Stato competente, registrata nel documento attestante diritto alla prestazione;
- b) la data di cambiamento di residenza o di iscrizione, ove quest'ultima sia successiva alla data di cui alla precedente lettera a) e sia registrata nel documento rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.

Se i membri della famiglia dell'assicurato, il pensionato o uno dei membri della sua famiglia hanno ancora diritto a prestazioni come conseguenza dell'esercizio di un'attività professionale o della percezione di un reddito sostitutivo, ai sensi della normativa del suo Stato di residenza o di un altro Stato membro, a titolo prioritario, in conformità dei regolamenti, l'iscrizione inizia il giorno successivo alla data di cessazione di tale diritto.

3. La data a partire dalla quale il costo delle prestazioni in natura cessa di essere rimborsato ai sensi degli articoli 35 e 41 del regolamento di base e degli articoli 62 e 63 del regolamento di applicazione è la data di cancellazione dell'iscrizione comunicata dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente oppure la data di cancellazione del documento attestante il diritto alle prestazioni comunicata dall'istituzione competente all'istituzione del luogo di residenza.

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

Tale data, che deve figurare nel documento di cancellazione, è la data a partire dalla quale il documento attestante il diritto alle prestazioni non è più utilizzabile, in particolare:

- i) la data di decesso o la data in cui l'interessato va a risiedere in un altro Stato membro;
- ii) la data di apertura del diritto alle prestazioni in natura ai sensi della normativa dello Stato di residenza o di un altro Stato membro ai sensi dei regolamenti in caso di esercizio di un'attività professionale o di attribuzione di una pensione o di una rendita;
- iii) la data in cui i membri della famiglia non soddisfano più le condizioni in materia di diritto alle prestazioni in natura in qualità di membri della famiglia ai sensi della normativa dello Stato membro di residenza.

Spetta a tutte le istituzioni nazionali fare il possibile per ridurre al minimo il periodo tra il termine ultimo del diritto alle prestazioni o l'iscrizione e la data di comunicazione del documento di cancellazione. In particolare, la determinazione della residenza dell'assicurato deve essere verificata conformemente all'articolo 11 del regolamento di applicazione.

II. Inventario di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento di applicazione

Membri della famiglia dell'assicurato, pensionati e/o membri delle loro famiglie

1. L'istituzione del luogo di residenza dello Stato membro indicato nell'allegato 3 del regolamento di applicazione calcola l'importo fisso delle prestazioni in natura erogate ai membri della famiglia dell'assicurato conformemente all'articolo 17 del regolamento di base e ai pensionati e/o membri delle loro famiglie conformemente agli articoli 24, 25 o 26 del regolamento di base sulla scorta di un inventario tenuto a tal fine aggiornato in base alle proprie informazioni o a quelle fornite

dall'istituzione competente per quanto riguarda l'apertura, la sospensione o la chiusura del diritto alle prestazioni.

Gli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento di applicazione indicano il numero di importi fissi mensili dovuti con riguardo ad un anno specifico per ogni membro della famiglia dell'assicurato, per il pensionato e/o per ogni membro della sua famiglia.

2. Per il calcolo del numero delle quote forfettarie mensili, il periodo durante il quale l'interessato può richiedere prestazioni, viene conteggiato in mesi.

Il numero dei mesi viene ottenuto calcolando come mese civile intero quello contenente la data utilizzata come inizio per il conteggio degli importi fissi.

Il mese civile nel corso del quale il diritto termina non viene conteggiato, a meno che tale mese non sia completo.

Se il periodo complessivo è inferiore a un mese, viene conteggiato come un mese.

Qualora una persona passi da un gruppo d'età a un ' altro durante il periodo in questione, il mese in cui si verifica la modifica del gruppo di età è conteggiato totalmente nel gruppo di età più alto.

III. Disposizioni finali

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

Il presidente della commissione amministrativa

Lena MALMBERG

DECISIONE N. S7

del 22 dicembre 2009

relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all'applicazione delle procedure di rimborso

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2010/C 107/05)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE

visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁽¹⁾, nell'ambito del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione relativa alle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009⁽²⁾,

visti gli articoli da 87 a 91 del regolamento (CE) n. 883/2004,

visti l'articolo 64, paragrafo 7 e gli articoli da 93 a 97 del regolamento (CE) n. 987/2009,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 entrano in vigore il 1° maggio 2010 e alla stessa data sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, eccetto che per le situazioni disciplinate dall'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 e dall'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009.
- (2) Occorre chiarire come determinare lo Stato membro debitore e creditore in situazioni in cui le prestazioni in natura erano state previste o autorizzate a norma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, ma i rimborsi delle spese per tali prestazioni sono effettuati dopo l'entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, in particolare quando l'istituzione competente a sostenere tali spese cambia ai sensi dei nuovi regolamenti.
- (3) È necessario chiarire quale procedura di rimborso dovrà essere applicata in situazioni in cui le prestazioni in natura siano previste ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, mentre la procedura di rimborso è effettuata dopo la data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.
- (4) Il paragrafo 5 della decisione n. H1 chiarisce la disciplina dei certificati (moduli E) e della tessera europea di assicurazione malattia (compresi i certificati sostitutivi provvisori) rilasciati prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009.
- (5) Le disposizioni del paragrafo 4 della decisione S1 e del paragrafo 2 della decisione S4 fissano i principi generali in merito alla responsabilità dei costi delle prestazioni

fornite sulla base di una valida tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), i quali devono altresì applicarsi a situazioni transitorie.

- (6) Ai sensi degli articoli 62 e 63 del regolamento (CE) n. 987/2009, gli Stati membri che non figurano nell'allegato 3 del regolamento (CE) n. 987/2009 rimborsano le prestazioni in natura erogate ai membri della famiglia che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata e ai pensionati e membri delle loro famiglie in base alla spesa effettiva a partire dal 1° maggio 2010.
- (7) Le spese delle prestazioni in natura fornite ai sensi degli articoli 19, paragrafo 1, 20, paragrafo 1 e dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 883/2004 sono sostenute dall'istituzione competente responsabile delle spese delle prestazioni in natura erogate ai membri della famiglia che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata e ai pensionati e membri delle loro famiglie nello Stato membro di residenza.
- (8) Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 987/2009 gli Stati membri indicati nell'allegato 3 possono, dopo il 1° maggio 2010, continuare ad applicare per un periodo di cinque anni gli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 per il calcolo degli importi fissi.
- (9) Il regolamento (CE) n. 987/2009 introduce nuove procedure di rimborso dei costi sanitari allo scopo di accelerare i rimborsi tra Stati membri e impedire un accumulo delle domande di rimborso che restano in sospeso per periodi prolungati.
- (10) Occorrono trasparenza e orientamenti per le istituzioni nelle situazioni di cui sopra al fine di garantire l'applicazione uniforme e coerente delle disposizioni comunitarie.

procedendo secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

I. Regime transitorio per determinare lo Stato membro responsabile delle spese di cure programmate e necessarie per quanto concerne il cambiamento di competenza ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004

1. Ove le cure siano state fornite a una persona prima del 1° maggio 2010, la responsabilità delle spese per tale persona è determinata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71.

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

2. Ove una persona sia stata autorizzata a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato di salute (cure programmate) ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 e la cura sia fornita in tutto o in parte dopo il 30 aprile 2010, le spese della cura completa sono sostenute dall'istituzione che ha concesso l'autorizzazione.

3. Se una persona ha iniziato una cura ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera a) o dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, le spese per tali cure sono sostenute conformemente alle disposizioni di tali articoli, anche se la responsabilità per il sostenimento delle spese della persona in questione è cambiata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004. Tuttavia, se la cura continua dopo il 31 maggio 2010, le spese sostenute dopo tale data sono a carico dell'istituzione competente ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004.

4. Ove una cura sia stata fornita ai sensi degli articoli 19, paragrafo 1 o 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 dopo il 30 aprile 2010 in base a una valida tessera europea di assicurazione malattia rilasciata prima del 1° maggio 2010, la domanda di rimborso delle spese di tale cura non può essere rifiutata per il fatto che la responsabilità delle spese sanitarie della persona è cambiata ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004.

Un'istituzione che sia obbligata a rimborsare le spese delle prestazioni fornite in base a una tessera europea di assicurazione malattia può richiedere che l'istituzione presso la quale la persona era regolarmente iscritta al momento dell'erogazione delle prestazioni rimborsi le spese di tali prestazioni alla prima istituzione, oppure, se la persona non aveva il diritto di utilizzare la tessera europea di assicurazione malattia, risolvere la questione con la persona in questione.

II. Disposizioni transitorie per il calcolo dei costi medi

1. Il metodo di calcolo dei costi medi degli anni fino al 2009 incluso è soggetto alle disposizioni degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72, anche se i costi medi sono presentati alla commissione dei conti dopo il 30 aprile 2010.

2. Gli Stati membri non indicati nell'allegato 3 del regolamento (CE) n. 987/2009 possono, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 aprile 2010, calcolare i nuovi costi medi ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 oppure utilizzare i costi medi presentati per l'anno 2009.

III. Procedura di rimborso in base alla spesa effettiva

1. Le domande di rimborso in base alla spesa effettiva registrate nei conti dello Stato membro creditore prima del 1° maggio 2010 sono soggette alle disposizioni finanziarie del regolamento (CEE) n. 574/72.

Tali domande vanno presentate all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro il 31 dicembre 2011.

2. Tutte le domande di rimborso in base alla spesa effettiva registrate nei conti dello Stato membro creditore dopo il 30 aprile 2010 sono soggette alle nuove norme di procedura conformemente alle disposizioni degli articoli da 66 a 68 del regolamento (CE) n. 987/2009.

IV. Procedura di rimborso in base a importi fissi

1. I costi medi relativi agli anni fino al 2009 incluso sono presentati alla commissione dei conti entro il 31 dicembre 2011. I costi medi relativi al 2010 sono presentati alla commissione dei conti entro il 31 dicembre 2012.

2. Tutte le domande di rimborso in base ad importi fissi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* prima del 1° maggio 2010 sono presentate entro il 1° maggio 2011.

3. Tutte le domande di rimborso in base agli importi fissi pubblicati dopo il 30 aprile 2010 sono soggette alle nuove norme di procedura conformemente alle disposizioni degli articoli da 66 a 68 del regolamento (CE) n. 987/2009.

V. Disposizioni finali

1. Nell'applicazione del regime transitorio, i principi cui ispirarsi dovranno essere la leale collaborazione tra istituzioni, il pragmatismo e la flessibilità.

2. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.

La presidente della commissione amministrativa

Lena MALMBERG

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili
alle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese**

(2010/C 107/06)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di aldeide furanica originaria, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 28 gennaio 2010 da due produttori dell'Unione, Lenzing AG e Tanin Sevnica kemica industrija d.d. («i richiedenti») che rappresentano una quota considerevole, in questo caso oltre il 50 %, della produzione di aldeide furanica nell'Unione.

2. Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è la 2-furaldeide (conosciuta anche come aldeide furanica o furfurolo) originaria della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificata nel codice NC 2932 12 00.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 639/2005 del Consiglio ⁽³⁾.

4. Motivazione del riesame

La richiesta è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i richiedenti hanno determinato il valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese in base ai prezzi di vendita praticati in un paese ad economia di mercato appropriato, indicato al punto 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla precedente frase, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto nell'Unione europea in regime di perfezionamento attivo.

I margini di dumping così calcolati risultano rilevanti.

I richiedenti sostengono inoltre che sussiste il rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole. A tale proposito essi hanno presentato prove del fatto che, se le misure fossero lasciate scadere, l'attuale livello di importazioni del prodotto in esame aumenterebbe data l'esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato.

I richiedenti affermano che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta principalmente all'esistenza delle misure e che, qualora si lasciassero scadere tali misure, l'eventuale ripresa di consistenti importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5. Procedura

Avendo stabilito, dopo aver consultato il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione apre un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU C 16 del 22.1.2010, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽³⁾ GU L 107 del 28.4.2005, pag. 1.

5.1. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta determinerà se lo scadere delle misure implichi o no il rischio del persistere del dumping e della reiterazione del pregiudizio.

a) Campionamento

Tenuto conto del numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

i) Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori/esportatori o i loro rappresentanti sono invitati a contattare la Commissione e a fornire le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte i), e nella forma specificata al punto 7:

- ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,
- fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione nel periodo tra l'1.4.2009 e il 31.3.2010, indicati per ciascuno dei 27 Stati membri separatamente e in totale,
- fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo tra l'1.4.2009 e il 31.3.2010,
- fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame ad altri paesi terzi nel periodo tra l'1.4.2009 e il 31.3.2010,
- descrizione dettagliata delle attività della società a livello mondiale relative al prodotto in esame,
- ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate⁽¹⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii) Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

Le società incluse nel campione sono tenute a rispondere al questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte iii) e a collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione baserà le sue conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b) Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle industrie dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

⁽¹⁾ Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

c) *Raccolta di informazioni e audizioni*

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte ii).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte iii).

d) *Selezione del paese ad economia di mercato*

Nella precedente inchiesta era stata scelta l'Argentina come paese ad economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare l'Argentina anche in questo caso. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni sull'adeguatezza di questa scelta entro il termine specifico indicato al punto 6, lettera c).

5.2. *Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione*

Qualora fosse confermato il rischio del persistere del dumping e della reiterazione del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse dell'Unione. Per tale motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria dell'Unione, alle loro associazioni di rappresentanza e alle associazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino tuttavia l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii). Le parti che abbiano seguito questa procedura possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), parte iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base saranno prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6. *Termini*

a) *Termini generali*

- i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario o altri moduli quanto prima e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicarle le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte iii).

iii) *Audizioni*

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

b) *Termine specifico per il campionamento*

- i) Tutte le informazioni specificate al punto 5.1, lettera a), parte i), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- ii) Qualsiasi altra informazione relativa alla selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), parte ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- iii) Salvo altrimenti disposto, le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione.

c) *Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato*

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni sull'adeguatezza della scelta dell'Argentina, di cui al punto 5.1, lettera d), come paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate in forma scritta (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono recare la dicitura «Diffusione limitata»⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N-105 04/92
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22956505

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole di quello che sarebbe stato se la parte avesse collaborato.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblica-

zione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

10. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (cioè aumentarlo o ridurlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

11. Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽²⁾.

12. Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (<http://ec.europa.eu/trade>).

⁽¹⁾ La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5843 — Eli Lilly/Certain Animal Health Assets of Pfizer)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 107/07)

1. In data 19 aprile 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Elanco Animal Health Ireland Limited (UE), controllata da Eli Lilly & Co (USA), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo di parti dell'impresa Pfizer Inc (USA) mediante acquisto di attivi.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Eli Lilly and Co: impresa di ricerca farmaceutica che opera a livello mondiale nella scoperta, sviluppo, produzione e vendita di prodotti farmaceutici per uso umano e animale,
- Pfizer Assets: diritti su prodotti per la salute animale nei settori dei vaccini polivalenti per felini, dei vaccini contro l'influenza e il tetano degli equini, dei vaccini contro il *mycoplasma hyopneumoniae* dei suini e degli antiparassitari per animali da compagnia e da produzione, sui sali orali di reidratazione e su uno spray a base di tetraciclina.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5843 — Eli Lilly/Certain Animal Health Assets of Pfizer, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.5811 — Erste Bank/ASK)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/C 107/08)

1. In data 19 aprile 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG («Erste Bank», Austria), controllata da Erste Group Bank AG, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft («ASK», Austria) mediante acquisto di azioni o con altri mezzi.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Erste Bank: servizi bancari e finanziari, comprese operazioni di deposito e credito per privati e imprese, servizi di deposito, esecuzione di pagamenti, gestione patrimoniale, banca d'investimenti, gestione titoli, finanziamenti di progetti e credito commerciale estero,
- ASK: servizi bancari e finanziari, comprese operazioni di deposito e credito per privati e imprese, servizi di deposito, esecuzione di pagamenti, gestione patrimoniale.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5811 — Erste Bank/ASK, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5786 — Française des Jeux/Groupe Lucien Barrière/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/C 107/09)

1. In data 19 aprile 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾ («il regolamento»). Con tale operazione l'impresa Française des Jeux («FDJ», Francia) e il Gruppo Lucien Barrière («GLB», Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, il controllo in comune dell'impresa Newco (Francia) mediante acquisto di azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- FDJ: operatore storico nel settore dei giochi d'azzardo e delle scommesse sportive in Francia,
- GLB: gruppo, sul quale esercitano un controllo congiunto Accor e la famiglia Barrière-Desseigne, attivo nel settore della gestione dei casinò, nel settore alberghiero e della talassoterapia, nella ristorazione, la gestione dei campi da golf e l'organizzazione di eventi, principalmente in Francia. GLB fornisce inoltre un servizio di poker on line a Malta e nel Regno Unito,
- NewCo: impresa comune responsabile dell'ideazione e della gestione di un sito Internet di poker on line in Francia a seguito dell'apertura del mercato francese ai giochi di azzardo su Internet alla concorrenza. Newco commercializzerà inoltre partite di poker on line e di software multimediali finalizzati alla costituzione di piattaforme sulle quali i giochi siano accessibili agli utilizzatori di Internet.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5786 — Française des Jeux/Groupe Lucien Barrière/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

ALTRI ATTI

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/231/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio

(2010/C 107/10)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato della decisione 2010/231/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio ⁽²⁾.

Il comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) relativa alla Somalia ha adottato, il 12 aprile 2010, l'elenco delle persone e delle entità cui si applicano le disposizioni dei punti 1, 3 e 7 dell'UNSCR 1844 (2008).

Le persone ed entità interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato delle Nazioni Unite, unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room S-3055 E
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

Per maggiori informazioni consultare: <http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml>

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2010/231/PESC e dal regolamento (UE) n. 356/2010.

Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 356/2010, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento).

Le persone ed entità interessate possono presentare una richiesta per ottenere la motivazione dell'inclusione nell'elenco predisposto dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.

Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, all'indirizzo precedentemente menzionato, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/232/PESC del Consiglio

(2010/C 107/11)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato II della decisione 2010/232/PESC del Consiglio ⁽¹⁾.

In seguito ad un riesame dell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure restrittive previste dalla posizione comune 2006/318/PESC del Consiglio ⁽²⁾ concernente misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone, le entità e gli organismi figuranti nel summenzionato allegato II soddisfano i criteri di cui alla suddetta posizione comune e dovrebbero pertanto restare soggetti alle misure restrittive rinnovate dalla decisione 2010/232/PESC.

Si attira l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio ⁽³⁾, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. l'articolo 13 del regolamento).

Le persone, le entità o gli organismi in questione possono presentare al Consiglio, insieme ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 105 del 27.4.2010, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 116 del 29.4.2006, pag. 77.

⁽³⁾ GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2011 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono (ODS) e alle imprese che intendono richiedere per il 2011 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi

(2010/C 107/12)

Con la presente la Commissione informa inoltre preventivamente che le pagine web di seguito indicate sono attualmente oggetto di revisione e che gli indirizzi potrebbero cambiare. La Commissione può essere contattata per ottenere gli indirizzi aggiornati qualora non funzionasse il trasferimento automatico.

- I. La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dal regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾ (il regolamento) e che intendono **importare** nell'Unione europea o **esportare** dall'Unione europea o che intendono chiedere per il 2011, una quota per usi di laboratorio e di analisi, le seguenti sostanze disciplinate dal regolamento durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011:

Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115

Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati

Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402

Gruppo IV: tetracloruro di carbonio

Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano

Gruppo VI: bromuro di metile

Gruppo VII: idrobromofluorocarburi

Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi

Gruppo IX: bromoclorometano

Dibromodifluorometano (halon-1202).

- II. In linea di massima sono vietate la produzione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui al punto I, salvo nei casi specifici previsti dal regolamento.
- III. L'importazione o l'esportazione di sostanze esentate dal divieto generale di importazione o di esportazione richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo, regime di deposito doganale o zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008, di una durata massima di 45 giorni. Anche l'importazione o l'esportazione di dibromodifluorometano sono esentate dall'obbligo di licenza.
- IV. La produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e di analisi richiede un'autorizzazione preventiva.
- V. La domanda di una quota destinata agli usi di laboratorio e di analisi segue la medesima procedura di seguito indicata per le importazioni. Le quote saranno allocate conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento.

⁽¹⁾ GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

- VI. Le imprese che desiderino importare o esportare sostanze controllate nel 2011 e che non hanno richiesto una licenza di importazione o un'autorizzazione all'esportazione negli anni precedenti devono notificarlo alla Commissione presentando entro il **1° luglio 2010** il modulo di registrazione disponibile online al seguente indirizzo: (<http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm>). Dopo la registrazione le imprese devono seguire la procedura descritta al paragrafo VII.
- VII. Le imprese che hanno richiesto una licenza d'importazione o un'autorizzazione di esportazione negli anni precedenti devono compilare e presentare il modulo di dichiarazione disponibile online tramite la base di dati principale ODS (<http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm>).

In caso di dichiarazioni di importazione, una copia debitamente firmata della dichiarazione finale deve essere inviata alla Commissione una volta completata la procedura di dichiarazione online:

Commissione europea
Direzione generale Ambiente
Unità ENV.C.4 — Emissioni industriali e protezione dello strato di ozono
BU-1 2/147
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22920692
E-mail: env-ods@ec.europa.eu

La Commissione incoraggia la presentazione di copie tramite e-mail debitamente firmate.

- VIII. I moduli di dichiarazione saranno disponibili nella base di dati ODS a partire dal 1° giugno 2010.
- IX. Saranno considerati validi dalla Commissione solo i moduli di dichiarazione debitamente compilati (nel caso delle dichiarazioni di importazione le copie firmate) che non contengano errori pervenuti entro il **31 luglio 2010**.

Le imprese sono incoraggiate a presentare la loro dichiarazione quanto prima e con sufficiente anticipo, in modo che sia possibile apportare eventuali correzioni entro il termine previsto per la dichiarazione.

La presentazione di una dichiarazione di per sé non autorizza un'impresa ad effettuare importazioni o esportazioni.

- X. Prima di effettuare un'importazione o un'esportazione soggetta a licenza (cfr. punto III) nel 2011, le imprese devono aver presentato una dichiarazione corrispondente e aver richiesto alla Commissione una licenza utilizzando il modulo online disponibile nella base di dati principale ODS.
- XI. Per verificare la natura della sostanza e le finalità dell'importazione o dell'esportazione descritte dall'impresa nella richiesta di licenza, la Commissione può chiedere al richiedente di presentare informazioni complementari.
- XII. La Commissione rilascerà una licenza dopo essersi accertata che la richiesta sia conforme alla dichiarazione e alla regolamentazione in vigore. Il richiedente sarà informato tramite posta elettronica circa l'accettazione della propria richiesta di licenza. La Commissione si riserva la facoltà di non rilasciare una licenza all'esportazione se la sostanza che deve essere esportata non corrisponde alla descrizione ovvero non può essere adoperata ai fini dell'utilizzo richiesto, ovvero non può essere esportata nel rispetto del regolamento.

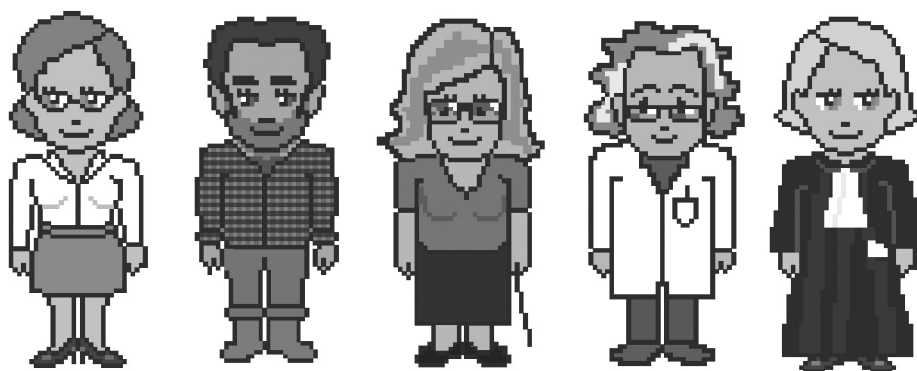
La Commissione può respingere una richiesta di licenza qualora le autorità competenti del paese importatore abbiano informato la Commissione che l'importazione della sostanza controllata avrebbe effetti negativi sull'attuazione delle misure di controllo previste dal paese importatore per rispettare gli obblighi derivanti dal protocollo, o potrebbe causare il superamento dei limiti quantitativi, previsti dal protocollo, per quel dato paese.

XIII. Le importazioni destinate all'immissione in libera pratica nell'Unione europea sono soggette a limiti quantitativi determinati dalla Commissione sulla base delle dichiarazioni di importazione di sostanze controllate per gli usi seguenti:

- a) usi di laboratorio e a fini di analisi (soggetti a quote di produzione/importazione e limiti quantitativi; cfr. punti IV e V supra);
 - b) usi critici (halon);
 - c) usi come materie prime;
 - d) usi come agenti di fabbricazione.
-

EU Book shop

Tutte le pubblicazioni dell'UE
che VOI state cercando!



bookshop.europa.eu

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 107/11	Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/232/PESC del Consiglio	19

Commissione europea

2010/C 107/12	Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2011 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono (ODS) e alle imprese che intendono richiedere per il 2011 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi	20
---------------	--	----



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT